



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Ord. N° 32 del 30/07/2020

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000

Interdizione dell'area pubblica di Via N. Machiavelli n°1 circostante gli edifici comunali

Il Sindaco

1. Premesso che ai sensi del D.lgs. 267/2000 (TUEL) il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
2. Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario COVID-19;
3. Atteso che l'art. 1 del D.L. N° 19 del 25/03/2020 viene ribadito il principio che l'applicazione di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, effettivamente presente sul territorio;
4. Visto che il DPCM del 10/04/2020 ha confermato il distanziamento sociale quale misura per ridurre la propagazione del contagio;
5. Evidenziato con particolare riferimento all'art.1 comma 1 lett e) del DPCM del 26/04/2020, secondo cui *“l'accesso pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; ed in particolare recita: “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;*
6. Atteso che l'art.50 – comma 4 e 4 bis del D.Lgs 267/2000, recita:
“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti (anche) congiungibile e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente

comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4bis concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio, violenza anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

7. Dato atto che dopo le fasi di riapertura dei luoghi pubblici si sono verificati notevoli interventi da parte delle Forze dell'Ordine locali su segnalazione dei cittadini residenti nei pressi dell'area comunale, segnalando nelle ore diurne e notturne il disturbo alla quiete pubblica. Constatato l'enorme afflusso di persone, tra i quali numerosi ragazzi minorenni che si introducono nell'area pubblica dopo l'orario di chiusura oltrepassando le recinzioni chiuse. Tali persone con questi comportamenti producono evidenti assembramenti senza il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza (mascherine), con numerosi danni materiali alle strutture pubbliche, ed interrompendo con forti schiamazzi, il pubblico esercizio degli uffici pubblici;
8. Visto che nell'area si sono verificati inoltre atti di bullismo e violenza, documentati dalle videocamere di sicurezza installate esternamente agli edifici pubblici con il successivo intervento delle Forze dell'Ordine locali, come descritto nel punto precedente;
9. Ritenuto doveroso e opportuno quindi adottare un provvedimento nel rispetto del distanziamento sociale e per prevenire segnalazioni di eventuali episodi di schiamazzi notturni e atti di violenza all'interno di luoghi pubblici, limitare episodi di abbandono di rifiuti, ridurre il rischio di effrazioni e danni agli edifici pubblici, tutto ciò che costituisca un pericolo per la sicurezza dei cittadini e dei dipendenti pubblici sul luogo di lavoro;
10. Si considera pertanto in questa situazione di emergenza, che mette in grave pericolo la pubblica incolumità dei dipendenti e degli utenti, di disporre la chiusura dell'area comunale in giorni e orari prestabiliti per prevenire situazioni di aggregazione e garantire il corretto distanziamento sociale imposto dalla Normativa Nazionale e Regionale;
11. Si richiama infine l'art. 650 del Codice Penale che recita *“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.00.”* e l'art. 331 del c.p.p stabilisce che *“Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito”;*

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267 art. 50 e 54;
- la Legge n.125 del 125/2001;
- il D.L. 19 Del 25/03/2020 convertito in legge n°35/2020;

- il D.L. 33 del 16/05/2020;
- il D.P.C.M. Del 17/05/2020 con allegati;
- il Codice Penale;

ORDINA

1. Per i motivi di cui sopra e che si intendono integralmente riportati, la chiusura al pubblico dell'area comunale sita in Via Machiavelli n 1, a partire dalle ore 19:00 alle ore 07:00 dal Lunedì al Venerdì, Sabato e Domenica per l'intera giornata;
2. Sarà consentito l'accesso alla suddetta area nelle modalità riportate nel punto 1, solo al personale autorizzato dal Sindaco, Dirigente o dai Responsabili degli Uffici comunali, nonché a coloro che debbano svolgere servizi o realizzare eventi e manifestazioni per conto o con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
3. L'applicazione di una Sanzione Pecuniaria di € 300,00 in attuazione della legge n.116 del 20 maggio 2003, di conversione in legge del decreto legge n.50 del 31 marzo 2003, per le violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali, anche mediante il controllo telematico dei sistemi di videosorveglianza posti all'interno dell'area oggetto della chiusura;
4. L'applicazione dell'art.650 del Codice Penale nel caso di inottemperanza alla presente ordinanza.

AVVISA

che al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente , al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ed entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente sul sito istituzionale del Comune di Fonte Nuova e affissa all'interno dell'area interessata, la stessa sia trasmessa:

al Prefetto di Roma : protocollo.prefrm@pec.interno.it
alla Compagnia dei Carabinieri di Monterotondo : trm20263@pec.carabinieri.it
alla Stazione dei Carabinieri di Mentana : trm21364@pec.carabinieri.it
al Comando di Polizia Locale di Fonte Nuova : polizialocale@fonte-nuova.it
ASL ROMA 5 : protocollo@pec.aslromag.it

Fonte Nuova,30/07/2020

IL SINDACO
Ing. Piero Presutti